



Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 15.06.2017

OGGETTO: Domanda, Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "TRAVERSO", in Comune di ROANA (VI). Procedura di decadenza ex art. 30 L.R. 44/1982. Pronunciamento. Ditta Bagnara Roberto.

La C.T.R.A.E.

- VISTA la D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava e la relativa documentazione progettuale e la D.G.R. n. 6162/1996 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori fino al 31.12.2000;
- VISTO il DDR n. 158 del 05.04.2001 di intestazione dell'autorizzazione alla ditta Bagnara Roberto;
- VISTI il DDR 88/2002 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione fino al 31.12.2004 e di sistemazione fino al 31.12.2005 e il DDR 38/2007 di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica e di ulteriore proroga del solo termine per la conclusione dei lavori di sistemazione fino al 31.12.2008;
- PRESO ATTO che la ditta ha presentato il deposito cauzionale costituito da polizza fideiussoria n. 44583228/8 della Allianz S.p.a. per l'importo di € 21.351,15;
- VISTA l'Ordinanza n. 23 del 25.02.2010 di sospensione dei lavori di estrazione per mancato adeguamento del deposito cauzionale;
- VISTA l'Ordinanza n. 34 del 05.10.2011 con la quale la Provincia di Vicenza ha prescritto ai sensi dell'art. 33 della L.R. 44/1982 alla ditta di riportare in cava il materiale necessario al corretto ripristino ambientale e di eseguire i lavori di ricomposizione entro 6 mesi, termine prorogato più volte fino al 10.05.2013, e la nota n. 40747 del 04.06.2013 con la quale la Provincia ha denegato l'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori ordinati, chiedendo alla Regione l'avvio della procedura di decadenza e dei procedimenti finalizzati ad ottenere la ricomposizione della cava;
- VISTA la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 14/2013 del 02.05.2013 di dichiarazione del fallimento della ditta individuale Bagnara Roberto e la sentenza 2125/2013 del 23.07.2013 della corte d'Appello di Venezia di rigetto dell'opposizione presentata dalla ditta avverso la dichiarazione di fallimento;
- VISTA la comunicazione n. 368924 in data 29.09.2016 della Direzione Difesa del Suolo con la quale è stato attivato il procedimento di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982 per la decadenza dell'autorizzazione a seguito del venir meno dell'idoneità tecnico-economica della ditta titolare dell'autorizzazione per cancellazione della stessa;

Verbale C.T.R.A.E. del 15.06.2017

Pag. n. 13 di 41



VISTA la documentazione agli atti del procedimento e in particolare la documentazione relativa al rilievo della cava condotto per conto della Provincia di Vicenza dalla quale emerge il mancato completamento dei lavori di ricomposizione ambientale;

PRESO ATTO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'autorizzazione;

CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito di cava;

VISTA la L.R. 44/1982;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 19

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di **decadenza** dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "TRAVERSO", in Comune di Roana, rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987, esercita dalla ditta Bagnara Roberto, per la perdita dell'idoneità tecnico-economica della ditta medesima, con le seguenti determinazioni:

1. prendere atto della prevalenza dell'interesse pubblico alla ricomposizione del sito ambientalmente vincolato;
2. attivare la procedura di cui all'art. 25 della L.R. 44/1982 per l'esecuzione d'ufficio del completamento della ricomposizione della cava, anche in variante alla ricomposizione morfologica autorizzata, in modo da movimentare il minimo quantitativo di materiale necessario alla messa in sicurezza del sito e alla sistemazione dei luoghi, eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando conseguentemente le procedure per l'incameramento della cauzione;
3. prendere atto della disponibilità dell'Amministrazione comunale di Roana a realizzare quanto possibile per il completamento della sistemazione ambientale utilizzando il deposito cauzionale incamerato.

*Verbale C.T.R.A.E. del 15.06.2017
Pag. n. 14 di 41*

